



REGISTRO GENERALE N. 228

Napoli, 23 aprile 2024

DETERMINAZIONE

Oggetto: Affidamento del servizio idrico integrato. Azioni propedeutiche alla Costituzione della Società Sannio Acque Srl.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- la legge regionale 02 dicembre 2015, n. 15 in materia di *"Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano"*, nel definire l'A.T.O. Unico Regionale, ha istituito l'Ente Idrico Campano quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Regionale, ripartito in ambiti distrettuali ai fini gestionali, fra i quali è ricompreso l'Ambito Distrettuale Sannita, giusta deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 434 del 03.08.2022, adottata ai sensi dei commi 2 e 3 della L.R. 15/2015, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 9 marzo 2022, n. 2;
- l'art. 13 della predetta Legge regionale 15/2015 istituisce, per ciascun Ambito Distrettuale, il Consiglio di Distretto, quale organo dell'Ente Idrico Campano, i cui compiti sono individuati all'art. 14 della medesima Legge Regionale 15/2015;
- ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 15/2015, gli Enti Locali, attraverso l'Ente Idrico Campano, esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;
- l'art. 149 bis del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che *"l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica"*;
- il comma 1 lett. b) dell'art. 8 della L.R. n. 15/2015 prevede che l'Ente Idrico Campano *"affida, per ogni Ambito distrettuale, la gestione del Servizio idrico integrato al soggetto gestore sulla base delle indicazioni di ciascun Consiglio di distretto in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia"*;
- ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 15/2015 ogni Consiglio di Distretto definisce *"la forma di gestione del servizio per la successiva approvazione da parte del Comitato esecutivo"*;
- lo stesso comma 1 dell'art. 14 della L.R. n. 15/2015, assegna al Consiglio di Distretto la competenza ad approvare il Piano d'Ambito Distrettuale da porre a base dell'affidamento del SII al Gestore unico;
- l'art. 17 della L.R. n. 15/2015, stabilisce che: *"Il Piano d'ambito distrettuale, redatto ai sensi del decreto legislativo 152/2006, è elemento del contratto con il gestore ed è costituito dai seguenti atti: a) programma operativo degli interventi che: 1) definisce con adeguato dettaglio le*

caratteristiche generali delle opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti in ambito distrettuale; 2) identifica le priorità degli interventi nel rispetto degli obiettivi generali indicati dal Piano d'ambito regionale; b) modello gestionale ed organizzativo di distretto che definisce la struttura operativa mediante la quale il servizio idrico integrato e la realizzazione del programma degli interventi in ambito distrettuale è realizzato; c) piano economico finanziario di distretto che: 1) è articolato, così come quello d'ambito, nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario; 2) prevede con cadenza annuale l'adeguamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti a fondo perduto utilizzati dall'Ente d'ambito regionale; 3) definisce la tariffa di distretto e garantisce il rispetto dei principi di effettiva efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione alle indicazioni del programma operativo degli interventi”.

Premesso, inoltre, che:

- l'Ente Idrico Campano, con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 47/2021, ha approvato il Piano d'Ambito Regionale di cui all'art. 16 della L.R. n. 15/2015, munito della prescritta valutazione ambientale strategica ex artt. 11 e segg. del d.lgs. n. 152/2006;
- nel frattempo, è intervenuto l'art. 14 del D.L. n. 115/2022 prevedendo che “1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni.”
- il Consiglio di Distretto Sannita, con Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 1, ha deliberato il proprio indirizzo con specifico riferimento alla scelta della forma di gestione prevista da affidarsi ad una società a capitale misto pubblico/privato, quale soluzione in grado di contemperare l'interesse dei Comuni ad esercitare forme stringenti di controllo sulla società e sul servizio pubblico essenziale, con l'esigenza di disporre di capitali privati per la fase di start up del nuovo gestore e per la realizzazione degli interventi programmati, nonché del know how di un operatore industriale che abbia già maturato una significativa esperienza nel settore del servizio idrico integrato;
- con delibera 8 novembre 2022, n. 69 il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano ha approvato la forma di gestione proposta dal Consiglio di Distretto Sannita;
- con delibera 20 dicembre 2023, n. 3 il Consiglio di Distretto Sannita, a seguito della conclusione della procedura di VAS, ha approvato il Piano d'Ambito Distrettuale “Sannita” costituito da:
 - a. Ricognizione delle infrastrutture e degli impianti;
 - b. Programma degli interventi;
 - c. Modello gestionale ed organizzativo;
 - d. Piano Economico Finanziario per la gestione sull'intero ambito distrettuale.
- con successiva deliberazione 22 dicembre 2023, n. 63 il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano ha definitivamente approvato il Piano d'Ambito Distrettuale “Sannita”;

- al fine di assicurare l'avvio delle procedure di gara per l'individuazione del socio privato, con deliberazione 20 dicembre 2023, n. 4 - successivamente ratificata dal Comitato Esecutivo con deliberazione 22 dicembre 2023, n. 64 - il Consiglio di Distretto Sannita ha approvato, unitamente agli allegati ivi richiamati, la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dalla forma di affidamento prescelta richiamata all'art. 14, comma 3 del d.lgs. 201/2022;
- con successiva nota in data 9 gennaio 2024, prot. n. 548, è stata trasmessa ai competenti uffici della Regione Campania la soprarichiamata documentazione al fine di consentire l'avvio delle procedure di gara;

Considerato che

- la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e Rifiuti e Autorizzazioni Ambientali - con nota protocollo n. 181277 del 10 aprile 2024, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 9171 – a seguito delle interlocuzioni intervenute con l'avvocatura regionale, ha trasmesso lo schema di statuto della società *Sannio Acque Srl* adeguato ai rilievi della *Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo* unitamente allo schema di patti parasociali ai fini degli adempimenti relativi all'avviso di consultazione pubblica previsto dall'art. 5, comma 2 del d.lgs. 175/2016 "*Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica*";
- con la stessa nota la Direzione Generale, nel richiedere di valutare l'indispensabilità della pubblicazione dei patti parasociali nell'ambito della procedura di consultazione pubblica, ha comunicato che all'esito della medesima consultazione pubblica gli atti dovranno essere riapprovati dai competenti organi dell'Ente con successiva trasmissione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla Corte dei Conti e ai Comuni dell'Ambito Distrettuale Sannita nonché alla stessa Direzione Generale ai fini dei successivi adempimenti di competenza relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito distrettuale Sannita.

Considerato, inoltre, che con la soprarichiamata nota n. 181277 del 10 aprile 2024, la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e Rifiuti e Autorizzazioni Ambientali ha anche rappresentato che:

- il principio di unicità del servizio idrico integrato comporta per i singoli Comuni l'obbligo di partecipare alla gestione unitaria, che si configura, dunque, come atto dovuto, con conseguente adesione anche alla società in house o mista individuata come gestore dell'ente d'ambito (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 7476/2021);
- non residua, pertanto, alcun potere di autodeterminazione sull'organizzazione del servizio idrico integrato, essendo ogni competenza demandata all'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (Sez. Contr. Sicilia, delibera n. 174/2023/PASP);
- nel vigente quadro normativo, dunque il Comune partecipa obbligatoriamente all'Ente di Governo dell'Ambito ed è in seno a quest'ultimo che l'Ente Locale assume le decisioni in merito all'affidamento del servizio;
- in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato, la norma di cui all'art.5, comma 3 del d.lgs. 175/2016 deve essere interpretata nel senso di ricondurre le relative prescrizioni in capo all'Ente di Governo d'Ambito, il quale dovrà trasmettere l'atto deliberativo di assunzione di partecipazioni o di costituzione della nuova società alla competente Sezione della Corte dei conti;

- a supporto di tale interpretazione, sussistono anche ragioni di economia procedimentale in quanto, in caso di costituzione o di assunzione di partecipazioni da parte di una pluralità di amministrazioni, dovrebbero essere sottoposte al vaglio della magistratura contabile le deliberazioni di ciascuno dei soggetti partecipanti alla compagine sociale, le quali, se trasmesse non contestualmente e/o con l'allegazione di differente documentazione, comporterebbero la necessità di altrettante istruttorie e di distinte pronunce per ciascuna di esse, con conseguente irragionevole aggravio dell'iter procedimentale;

Ritenuto, in ragione di tutto quanto precede,

- di dover procedere secondo le indicazioni della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e Rifiuti e Autorizzazioni Ambientali in ordine all'avvio della procedura di Consultazione Pubblica prevista dall'art. 5, comma 2 del d.lgs. 175/2016;
- di dover sottoporre alla predetta consultazione pubblica la proposta di deliberazione del Consiglio di Distretto Sannita allegata alla presente determinazione unitamente al Piano di Distretto Sannita approvato con la soprarichiamata deliberazione n. 63/2023 nonché alla Relazione ex art. 14 come aggiornata in coerenza con lo schema di Statuto trasmesso dalla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e Rifiuti e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania;

Determina

1. di avviare la procedura di Consultazione Pubblica prevista dall'art. 5, comma 2 del d.lgs. 175/2016 mediante la pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente Idrico Campano nonché sulla home page del sito internet istituzionale dell'Ente Idrico Campano, per 15 giorni consecutivi, della seguente documentazione:
 - la proposta di deliberazione del Consiglio di Distretto Sannita come allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
 - il link al Piano d'Ambito Distrettuale "*Sannita*";
 - la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dalla forma di affidamento prescelta richiamata all'art. 14, comma 3 del d.lgs. 201/2022 unitamente agli allegati ivi richiamati allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento allo Schema di Statuto della società *Sannio Acque Srl*;
2. di stabilire che le osservazioni dovranno essere trasmesse entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio on line del sito internet dell'Ente Idrico Campano esclusivamente all'indirizzo PEC: *protocollo@pec.enteidricocampano.it*;

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Marcello